



Direttive UFSC

n. 10.07.10.02 del 1° ottobre 2007 (Stato: 1° gennaio 2011)

**Divulgazione su richiesta di dati concernenti
gli eventi e le informazioni di stato civile, lo
stato civile e lo stato di famiglia**

Divulgazione di dati

**L'Ufficio federale dello stato civile, sulla base dell'articolo 6 capoverso 1 in
combinazione con l'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile
(OSC), emana le seguenti direttive.**

Indice

1	In generale	4
1.1	Campo di applicazione	4
1.2	Diritto di informazione	4
1.3	Principi	5
1.4	Forma	5
2	Evento	6
3	Informazioni	6
4	Stato civile	6
4.1	Certificato di stato civile per cittadini svizzeri	6
4.2	Conferma dello stato civile registrato di persone straniere e di apolidi	7
5	Stato di famiglia	7
5.1	Certificato di famiglia e certificato di unione domestica registrata	7
5.2	Certificato relativo allo stato di famiglia	7
5.3	Certificato relativo ai genitori	9
6	Attinenza	9
6.1	Atto di origine	9
6.2	Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri	10

Tabelle delle modifiche

Modifica dal 15 agosto 2010	NOVITÀ Capitolo/pagina
Ad eccezione dei punti riportati qui di seguito, la direttiva non ha subito modifiche sotto il profilo del contenuto. Essa è stata inoltre adeguata ai nuovi documenti disponibili dopo il release con cui è stata introdotta la versione 5.0.0.	
Le nuove disposizioni concernono i punti:	Cifra 1.2, 4.2, 5.2, 5.3 e 6.2.

Modifica dal 1° gennaio 2011	NOVITÀ
Tutta la direttiva	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 1.4	Precisazione del testo.
Numero 5.2	Ultimo capoverso: precisazione della procedura rela-

Modifica dal 1° gennaio 2011	NOVITÀ
	tiva al rilevamento successivo, al rilevamento retroattivo e al collegamento dei figli stranieri di una persona straniera rilevata retroattivamente secondo l'art. 15a cpv. 2 OSC o secondo l'art. 93 cpv. 1 OSC.
Numero 6.1	Soppressione periodo finale.

1 In generale

1.1 Campo di applicazione

Le presenti direttive si riferiscono alla **divulgazione, su richiesta, di dati personali**¹ di stato civile a fini di prova².

- un **evento di stato civile** documentato;
- **informazioni** di stato civile;
- lo **stato civile** aggiornato di una persona;
- i **legami familiari** aggiornati di una persona;
- l'**attinenza cantonale e comunale** e
- la **cittadinanza svizzera**.

1.2 Diritto di informazione

Ogni persona³ ha diritto di prendere conoscenza dei dati documentati⁴ concernenti gli **eventi e le informazioni di stato civile**, lo **stato civile** (nomi, stato civile e attinenza) e lo **stato di famiglia** (legami familiari) che la riguardano.

Se **più persone** sono direttamente coinvolte in un evento o in un'informazione⁵, ognuna di esse ha diritto di prendere conoscenza dei **dati documentati in occasione dell'evento**. Se una persona è coinvolta solo indirettamente⁶ in un evento o in un'informazione, i dati documentati in occasione dell'evento possono essere divulgati soltanto se si possiede una procura della persona direttamente interessata o se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo⁷ oppure se la persona direttamente coinvolta è morta. Sono fatte salve le disposizioni di legge sulle restrizioni⁸ o sull'estensione⁹ in materia di divulgazione dei dati.

¹ Capitolo 6, Sezioni 1 e 3 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

² Art. 39 cpv. 2 CC.

³ Stranieri e Svizzeri hanno gli stessi diritti.

⁴ Obbligo di informazione secondo l'art. 81 cpv. 1 OSC.

⁵ Esempi: I dati documentati in occasione della nascita o del sorgere del rapporto di filiazione materna devono essere comunicati sia al figlio sia alla madre. I dati documentati in occasione del riconoscimento o accertamento della paternità o del sorgere del rapporto di filiazione devono essere comunicati sia al figlio sia al padre. I dati documentati in occasione della celebrazione del matrimonio devono essere comunicati sia al marito sia alla moglie, anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

⁶ Esempi: Sebbene in occasione della celebrazione del matrimonio siano trattati i dati della madre e del padre della sposa, i genitori non hanno il diritto di prendere conoscenza della celebrazione del matrimonio della propria figlia o del riconoscimento di un figlio da parte del proprio figlio e nemmeno del cambiamento del cognome da parte di quest'ultimo (salvo il caso in cui sia accertato un interesse diretto e degno di protezione).

⁷ Art. 59 OSC.

⁸ I dati documentati in occasione di un'adozione possono essere divulgati unicamente in conformità all'art. 268b e 268c CC, sebbene le persone interessate siano direttamente coinvolte nell'evento.

⁹ I dati documentati in occasione di un riconoscimento devono essere resi noti, secondo l'art. 260a CC, anche alla madre, sebbene quest'ultima non sia direttamente coinvolta nell'evento.

1.3 Principi

I documenti che attestano un **evento di stato civile** documentato (nascita, adozione, cambiamento del cognome, matrimonio, costituzione dell'unione domestica registrata, riconoscimento di un figlio, divorzio, scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, dichiarazione o annullamento del rapporto di filiazione, dichiarazione di scomparsa, morte ecc.) sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che ne ha eseguito la documentazione¹⁰.

L'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza**¹¹ rilascia i documenti sullo **stato civile**¹². In caso di più luoghi di attinenza, l'interessato può rivolgersi, a scelta, a uno dei rispettivi uffici dello stato civile. Se non possiede la cittadinanza svizzera, il rilascio di tali documenti¹³ compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di domicilio o di soggiorno o dell'ultimo luogo di domicilio**¹⁴. Inoltre, i certificati di famiglia e di unione domestica registrata possono essere allestiti, rinnovati o sostituiti dall'ufficio dello stato civile che ha documentato **l'ultimo evento** con conseguenze sullo stato civile o sui legami familiari dell'interessato¹⁵.

Le richieste di divulgazione di dati personali vanno trasmesse d'ufficio all'ufficio dello stato civile competente.

1.4 Forma

Il **documento di stato civile** richiesto va rilasciato mediante il **modulo** disponibile nel sistema di documentazione¹⁶. Se il sistema non prevede (ancora) alcun modulo, va rilasciato un certificato riguardante l'evento documentato o un'attestazione¹⁷ relativa all'informazione aggiornata o già documentata¹⁸.

Al rilascio di **un certificato o un'attestazione** senza l'ausilio del sistema si applicano per analogia le medesime prescrizioni formali previste per i moduli disponibili nel sistema¹⁹.

¹⁰ Art. 44a cpv. 2 lett. a OSC.

¹¹ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

¹² Certificato di stato civile per cittadini svizzeri, certificato di famiglia, certificato di unione domestica registrata, certificato relativo allo stato di famiglia registrato, prova concernente i genitori, ecc.

¹³ Conferma dello stato civile registrato per stranieri e apolidi, certificato di famiglia, certificato di unione domestica registrata, certificato relativo allo stato di famiglia registrato, prova concernente i genitori, ecc.

¹⁴ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

¹⁵ Art. 44a cpv. 2 lett. c OSC.

¹⁶ Art. 6 cpv. 1 OSC.

¹⁷ L'assenza di documentazione è comunicata sotto forma di «attestazione».

¹⁸ Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC.

¹⁹ Devono recare la data, essere certificati conformi e muniti del bollo dell'ufficio conformemente all'art. 47 cpv. 3 OSC.

2 Evento

I documenti concernenti un **evento**²⁰ di stato civile avvenuto in Svizzera o all'estero e documentato nel registro dello stato civile sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che ha documentato l'evento²¹. È irrilevante che la persona interessata dall'evento sia in possesso o meno della cittadinanza svizzera.

3 Informazioni

La divulgazione di informazioni concernenti lo stato civile, in particolare:

- la data a partire dalla quale²² una persona straniera o una persona naturalizzata sono registrate nel registro dello stato civile;
- la data della naturalizzazione²³;
- la data della perdita²⁴ della cittadinanza svizzera;
- i legami di parentela²⁵

avviene sotto forma di **attestato**²⁶, sulla base degli eventi documentati nel registro dello stato civile, e laddove possibile, su indicazione del motivo per cui sono state richieste. Il rilascio compete all'ufficio dello stato civile che ha **diritto ad accedere** ai dati in questione.

4 Stato civile

4.1 Certificato di stato civile per cittadini svizzeri

Il **certificato di stato civile per cittadini svizzeri**²⁷ è rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza²⁸. In caso di più luoghi di attinenza, sono competenti per il rilascio tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi d'attinenza menzionati.

²⁰ Nascita, matrimonio, divorzio, costituzione o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, riconoscimento, cambiamento del cognome, naturalizzazione, dichiarazione della scomparsa, morte ecc.

²¹ Art. 44a cpv. 2 lett. a OSC.

²² Va confermata in questo contesto la data del primo evento documentato elettronicamente, poiché probabilmente nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato di una persona straniera o naturalizzata possono mancare precedenti rapporti di filiazione.

²³ Di norma unitamente alla prova della cittadinanza per cittadini svizzeri.

²⁴ Dopo questa data possono mancare eventi avvenuti all'estero, venendo meno l'obbligo di notifica.

²⁵ Se il legame di parentela può essere comprovato con diversi documenti di stato civile.

²⁶ Cfr. manuale sullo stato civile 1954, esempi n. 1751-1754.

²⁷ Modulo 7.1.

²⁸ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

4.2 Conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi

Se al momento del rilascio del documento l'interessato non possiede la cittadinanza svizzera, l'ufficio dello stato civile del **luogo di domicilio o di soggiorno**²⁹ rilascia una **conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi**³⁰.

Il documento può anche essere rilasciato dall'ufficio dello stato civile che ha documentato l'**ultimo evento** di stato civile concernente il richiedente³¹. Se l'ultimo evento documentato è la naturalizzazione del richiedente, l'ufficio dello stato civile del luogo di appartenenza rilascia, in luogo della conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi, un certificato di stato civile per cittadini svizzeri³².

5 Stato di famiglia

5.1 Certificato di famiglia e certificato dell'unione domestica

Il **certificato di famiglia**³³ e il **certificato dell'unione domestica**³⁴ sono rilasciati, rinnovati o sostituiti dall'ufficio dello stato civile che ha documentato l'**ultimo evento** concernente lo stato di famiglia della coppia³⁵. A tal fine, è irrilevante che il richiedente possieda o meno la cittadinanza svizzera al momento del rilascio.

Se una delle due persone in questione possiede la cittadinanza svizzera, il documento può essere inoltre rilasciato dall'ufficio dello stato civile del **luogo di appartenenza** (p. es. per la sostituzione del documento smarrito)³⁶. In caso di più luoghi di appartenenza, sono competenti per il rilascio tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi d'appartenenza menzionati.

Se al momento del rilascio del documento nessuno degli interessati possiede la cittadinanza svizzera, il rilascio (p. es. sostituzione in caso di perdita) compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di domicilio o di soggiorno o dell'ultimo domicilio**³⁷.

5.2 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Se, al momento del rilascio del documento, il richiedente possiede la cittadinanza svizzera, il **certificato relativo allo stato di famiglia registrato**³⁸ è rilasciato dall'ufficio dello stato

²⁹ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

³⁰ Modulo 7.13.

³¹ Art. 44a cpv. 2 lett. a OSC.

³² Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

³³ Modulo 7.4.

³⁴ Modulo 7.12.

³⁵ Art. 44a cpv. 2 lett. c OSC.

³⁶ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

³⁷ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

³⁸ Modulo 7.3.

civile del luogo di attinenza³⁹. In caso di più luoghi di attinenza, sono competenti per il rilascio tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi d'attinenza menzionati.

Se al momento del rilascio del documento l'interessato non possiede la cittadinanza svizzera, il rilascio compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di domicilio o di soggiorno o dell'ultimo domicilio**⁴⁰. Il documento può essere rilasciato anche dall'ufficio dello stato civile che ha documentato **l'ultimo evento** concernente lo stato civile dell'interessato⁴¹. La competenza spetta tuttavia all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza se l'ultimo evento documentato è una naturalizzazione.

Se il documento è rilasciato ad una persona **straniera** o **naturalizzata** che non è registrata dalla nascita nel registro di stato civile, è possibile che non siano riportati i rapporti di filiazione intervenuti prima **della registrazione**, in quanto potrebbero essere non dimostrabili o potrebbero essere stati nascosti dal richiedente⁴². Eventualmente occorre segnalare esplicitamente questo fatto al momento del rilascio del documento (cfr. n. 3 qui di seguito e il promemoria in allegato).

Su richiesta è comunicata la **data di naturalizzazione**. Se necessario va ricordato che questa informazione non consente di fare alcuna ipotesi sulla completezza o sull'incompletezza del certificato relativo allo stato di famiglia registrato⁴³.

In **casi poco chiari** va accertato lo scopo di utilizzo di un certificato relativo allo stato di famiglia registrato che potrebbe risultare incompleto ai fini dell'eredità, in modo da poterne segnalare esplicitamente l'eventuale incompletezza.

Nel contesto del rilascio di un certificato relativo allo stato di famiglia registrato per una **persona straniera o nel frattempo naturalizzata** rilevata secondo l'articolo 15a capoverso 2 OSC o rilevata retroattivamente secondo l'articolo 93 capoverso 1 OSC, occorre rilevarne il figlio straniero⁴⁴ o svizzero⁴⁵ finora non figurante nel registro dello stato civile in base ai corrispondenti **dati** (documenti presentati, questionario, informazioni a voce) o alla propria **percezione**⁴⁶ oppure trascriverne⁴⁷ i dati dal registro delle famiglie e collegarli⁴⁸. Inoltre, occorre avviare senza indugio **all'assenza di collegamento** dell'interessato con il figlio⁴⁹ figurante

³⁹ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

⁴⁰ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

⁴¹ Art. 44a cpv. 2 lett. a OSC.

⁴² Da qui il nome di certificato relativo allo stato di famiglia «registrato», che non esclude che eventuali figli della persona in questione possano, in determinati casi, non figurare nel registro dello stato civile.

⁴³ Per motivi tecnici, gli eventi di stato civile sono documentati in maniera completa dal momento della registrazione della persona in questione nel registro dello stato civile e non dal momento della naturalizzazione.

⁴⁴ Figlio finora non rilevato della persona interessata.

⁴⁵ Figlio naturalizzato figurante nel registro delle famiglie ma non ancora rilevato retroattivamente nonostante il rilevamento del genitore straniero.

⁴⁶ Art. 15a cpv. 2 OSC; rilevamento in base a documenti esteri o svizzeri.

⁴⁷ Art. 93 cpv. 1 OSC; rilevamento retroattivo.

⁴⁸ Art. 15 cpv. 4 OSC.

⁴⁹ Figlio rilevato (art. 15a cpv. 2 OSC) o rilevato retroattivamente (art. 93 cpv. 1 OSC) nel registro dello stato civile prima del genitore interessato.

nel registro dello stato civile. Il collegamento⁵⁰ compete all'ufficio dello stato civile che tratta il caso nel luogo di domicilio, di ultimo domicilio o nel luogo d'origine⁵¹ dell'interessato.

Per quanto concerne il rilevamento successivo del figlio straniero dell'interessato, sono inoltre applicabili le direttive n. 10.08.10.01 sul rilevamento di persone. In particolare va osservato che nessun evento dello stato civile già documentato in un registro cartaceo dello stato civile può essere documentato una seconda volta nell'operazione «Evento». Il rilevamento è sempre effettuato nell'operazione «Persona» anche se il figlio è nato all'estero. Per contro, la documentazione retroattiva di un evento di stato civile avvenuto all'estero dopo il rilevamento della madre o del padre (nascita, riconoscimento, adozione) necessita dell'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza⁵².

5.3 Prova concernente i genitori

Se, al momento del rilascio del documento, il richiedente possiede la cittadinanza svizzera, la **prova concernente i genitori**⁵³ è rilasciato dall'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza**⁵⁴. In caso di più luoghi di attinenza, sono competenti per il rilascio tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi d'attinenza menzionati.

Se al momento del rilascio del documento l'interessato non possiede la cittadinanza svizzera, il rilascio compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di domicilio o di soggiorno o dell'ultimo domicilio**⁵⁵.

6 Attinenza

6.1 Atto di origine

L'**atto di origine**⁵⁶ è rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Cantone di attinenza⁵⁷ del richiedente cui spetta la competenza secondo il diritto cantonale. Se, al momento del rilascio, il richiedente è attinente di più Cantoni, sono competenti per il rilascio tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi d'attinenza menzionati.

⁵⁰ Il rapporto familiare genitore ↔ figlio deve essere comprovato adeguatamente dinanzi al competente ufficio dello stato civile (documenti). È irrilevante se un altro ufficio dello stato civile era responsabile dell'assenza di collegamento.

⁵¹ Se nel frattempo lo straniero rilevato ha acquistato la cittadinanza svizzera; art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

⁵² Art. 32 cpv. 2 LDIP; art. 23 cpv. 2 OSC: si tratta di un evento estero di stato civile di una persona figurante, in tale momento, nel registro dello stato civile.

⁵³ Modulo 7.5.

⁵⁴ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

⁵⁵ Art. 44a cpv. 2 lett. b OSC.

⁵⁶ Modulo 7.7.

⁵⁷ Ufficio dello stato civile del luogo d'origine o ufficio dello stato civile speciale del Cantone d'origine.

In caso di perdita della cittadinanza svizzera nonché in caso di cambiamento del cognome, dei dati sulla filiazione, dello stato civile o dell'attinenza comunale, l'atto di origine perde la propria validità⁵⁸.

6.2 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri

La **prova della cittadinanza per cittadini svizzeri**⁵⁹ è rilasciata dall'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza** del richiedente, a condizione che egli, al momento del rilascio, possieda la rispettiva attinenza comunale. In caso di più luoghi di attinenza, sono competenti per il rilascio tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi d'attinenza menzionati.

Se la persona **ha perso** la cittadinanza svizzera⁶⁰ o se si tratta di una persona **adottata**⁶¹, non è possibile allestire la prova della cittadinanza mediante il modulo disponibile nel sistema.

Su richiesta può essere rilasciata una **conferma**⁶² **della perdita della cittadinanza svizzera** (motivo e data)⁶³.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

Allegato

Promemoria sul certificato relativo allo stato di famiglia registrato

⁵⁸ Nell'ambito dell'obbligo di diligenza occorre fare in modo che sia evitato, nei limiti del possibile, qualsiasi abuso; gli atti di origine non più validi devono essere distrutti dal servizio che li custodisce oppure, in caso di restituzione, contrassegnati come non validi ai fini di un uso ulteriore.

⁵⁹ Modulo 7.9.

⁶⁰ Svincolo, revoca o perdita per legge.

⁶¹ Acquisto o perdita della cittadinanza per adozione.

⁶² Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC.

⁶³ P. es. nel quadro di una richiesta di reintegrazione.

PROMEMORIA SUL CERTIFICATO RELATIVO ALLO STATO DI FAMIGLIA REGISTRATO

Informazioni generali

Il documento (modulo 7.3) è rilasciato in forma di estratto del registro dello stato civile a una **persona** svizzera (o eventualmente naturalizzata) o a una **persona** straniera (persona di riferimento).

Fornisce informazioni concernenti i **genitori**, i **figli** registrati e l'attuale **coniuge** o **partner** registrato della persona di riferimento. Sono registrati solo i figli per i quali esiste un rapporto di filiazione con la persona di riferimento al momento del rilascio del documento.

Se i dati relativi alla madre o al padre della persona di riferimento non sono registrati nel sistema (poiché queste persone non sono ancora state rilevate nel registro dello stato civile), figurano soltanto i nomi come **informazioni relative alla filiazione** della persona di riferimento. Tali nomi si riferiscono al momento di nascita del rapporto di filiazione con la persona di riferimento.

Aggiornamento dei dati personali

I dati di tutte le persone figuranti nel documento sono **aggiornati** e si riferiscono al giorno del rilascio del documento (aggiornamento dei dati).

Eventi documentati in Svizzera

Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato tiene conto di tutti gli eventi, le dichiarazioni e le decisioni documentati in Svizzera.

Eventi documentati all'estero

Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato tiene conto di tutti gli eventi, le dichiarazioni e le decisioni documentati all'estero validi per il diritto svizzero, nella misura in cui sono stati notificati dalla persona in questione. L'**obbligo di notifica** è applicabile agli Svizzeri e agli stranieri che hanno un rapporto di diritto familiare con uno Svizzero. Non essendo applicabile l'obbligo di notifica, vi è la possibilità che, se avvenuta all'estero, l'ultima modifica dello stato civile di una persona figurante nel documento non sia rilevato. Inoltre i **rapporti di filiazione** intervenuti all'estero (nascita, riconoscimento, dichiarazione di paternità, adozione) non sono sempre notificati come richiesto.

Persone straniere e naturalizzate

I cittadini stranieri giunti in Svizzera sono rilevati nel registro dello stato civile con la documentazione del primo evento avvenuto in Svizzera. Gli eventi intervenuti precedentemente all'estero non sono necessariamente noti. Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato può pertanto essere incompleto per quanto riguarda il **periodo che precede la documentazione nel registro dello stato civile** della persona di riferimento. L'eventuale naturalizzazione non modifica questa informazione, non comportando necessariamente una documentazione retroattiva. La data della naturalizzazione non consente pertanto di formulare alcuna ipotesi sulla completezza o sull'incompletezza di un documento. Su richiesta è attestata **la data del rilevamento di una persona** nel registro dello stato civile.